

Titolo III

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Capo III

Impianti e apparecchiature elettriche

Obblighi del datore di lavoro

(art. 80)

Il datore di lavoro si preoccupa affinché i lavoratori non siano esposti a rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, apparecchiature e impianti elettrici tra cui:

- contatti elettrici diretti o indiretti;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni.

Il datore di lavoro è obbligato a valutare i rischi elettrici considerando tutte le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e tutte le condizioni di esercizio prevedibili. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto.

In caso di inottemperanza, il datore di lavoro è soggetto a sanzione penale con arresto da tre a sei mesi convertibile in ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Requisiti di sicurezza

(art. 81)

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte ovvero secondo le pertinenti norme tecniche.

Lavori sotto tensione

(art. 82)

E' sempre vietato eseguire lavori sotto tensione.

Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti da lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei e/o da aziende specificatamente autorizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

In caso di inottemperanza, il datore di lavoro è soggetto a sanzione penale con arresto da tre a sei mesi convertibile in ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Lavori in prossimità di parti attive

(art. 83)

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori a 3-7 metri a seconda della tensione di lavoro delle parti attive a meno che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti norme tecniche idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

In caso di inottemperanza, il datore di lavoro è soggetto a sanzione penale con arresto da tre a sei mesi convertibile in ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Protezioni dai fulmini

(art. 84)

È obbligo del datore di lavoro provvedere (dando attuazione alle pertinenti norme tecniche) affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini.

Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature ***(art. 85)***

Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi anche mediante il solo utilizzo delle pertinenti norme tecniche.

Verifiche e controlli

(art. 86)

Gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini devono essere periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L'esito dei controlli deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

In caso di inottemperanza, il datore di lavoro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.